



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 16

del 28/01/2014

Oggetto: **Linee di indirizzo in materia di sviluppo occupazione e di programmazione del fabbisogno.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **VENTIOTTO** del mese di **GENNAIO**, alle ore **18,00**, nella sala delle riunioni ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco – Presidente	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud.Univ.	Barbara	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agrario	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	

Partecipa alla presente seduta il Segretario Comunale **Dr. Paolo Lo Moro**

Il **dr. ing. Domenico Maria Pallaria**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) ha introdotto numerose novità in materia di personale, modificando, sostanzialmente, la precedente normativa e ponendosi nella logica dello sviluppo occupazionale a fronte di momenti di riorganizzazione e contenimento della spesa. Per i soggetti al patto interno di stabilità si prevedono, in particolare:

- a) modalità per il calcolo del patto interno di stabilità, con previsione di monitoraggio degli adempimenti e verifica del rispetto degli obiettivi con scadenze predefinite e specifica procedura in caso di mancato rispetto del patto stesso (commi da 676 a 693);
- b) riferimenti alle disposizioni per le amministrazioni pubbliche dello Stato, che in alcuni casi possono trovare applicazione anche per i Comuni (commi da 513 a 543);
- c) obbligo di riduzione della spesa di personale, con le modalità che ciascuna amministrazione intenderà adottare in base alle proprie esigenze, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica (comma 557);
- d) disapplicazione, a partire dal 1° gennaio 2007, del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 relativo ai limiti di assunzione del personale stabiliti dal D.P.C.M. 15 febbraio 2006;
- e) disapplicazione, a partire dal 1° gennaio 2007, dei commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 relativi ai limiti di spesa del personale;
- f) possibilità di stabilizzazione del personale precario, secondo quanto previsto dall'art.35, comma 3-bis del D. Lgs. n.165/2001;
- g) a carico del bilancio gli oneri per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 (comma 556);
- h) riduzione della spesa del personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative (comma 557).

RILEVATO che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*) ha confermato sostanzialmente i principi stabiliti con la Legge finanziaria 2007, apportando ulteriori norme integrative che di seguito sinteticamente si riassumono:

- a) conferma del patto interno di stabilità, con estensione al 2010 del periodo da considerare, con modifiche e integrazioni delle modalità di calcolo e adempimenti formali di comunicazione agli uffici preposti (articolo 1, comma 379);
- b) semplificazioni organizzative legate alla possibilità di istituire, tramite apposite convenzioni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati; (articolo 2, comma 12);
- c) definizione della carta della qualità dei servizi, d'intesa con le organizzazioni dei consumatori (articolo 2, comma 461);
- d) adozione di piani triennali per ottimizzare le dotazioni strumentali necessarie a gestire le attività (articolo 2, commi da 594 a 599);
- e) approvazione di un programma, da parte del Consiglio Comunale, per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione (articolo 3, commi da 55 a 57);
- f) vincolo del requisito di particolare e comprovata specializzazione universitaria per l'attribuzione di incarichi individuali ad esperti (articolo 3, comma 76 e 77);
- g) principio dell'assunzione esclusiva con rapporti di lavoro a tempo indeterminato e limitazione temporale delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato (articolo 3, comma 79).

ATTESO che il D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, come successivamente modificato ed integrato, ha confermato sostanzialmente i principi stabiliti con la Legge finanziaria di cui sopra apportando ulteriori norme integrative che di seguito sinteticamente si riassumono:

- a) divieto di assunzione per gli enti che non rispettano il patto nell'anno precedente (art. 76 comma 4);
- b) divieto di assunzione negli enti in cui tale rapporto è superiore al 50%;
- c) revisione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di lavoro flessibile (art. 49).

RICHIAMATO l'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

RIMARCATO che, nel tempo, si sono susseguite ulteriori norme limitative delle capacità assunzionali e di spesa degli enti locali e in particolare:

- l'articolo 76, comma 7, del D.L. 5 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 11-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone: *E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati;*
- l'articolo 9, commi 1, 2, 2-bis e 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. che introducono limitazioni al trattamento economico dei dipendenti e alle risorse destinabili alla contrattazione integrativa;
- l'articolo 9, comma 28, del predetto D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente in seguito alle modifiche apportate con l'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce forti limitazioni al ricorso al lavoro a tempo determinato ed ad altre forme flessibili di acquisizione di personale;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce: *“Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre*

2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'art. 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti locali che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”;

- il suddetto DPCM non è ancora stato emanato;

RICHIAMATO l'articolo 33 del del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che stabilisce che *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;*

RICHIAMATO l'art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
- b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione;

VISTO l'art. 4, comma della L. n. 213/2013, di conversione del D.L. n. 101/2013 che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, la possibilità di bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro:

- a) che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto n. 101/2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

EVIDENZIATO che le procedure selettive di cui sopra possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art.36, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001 che, per prevenire fenomeni di precariato, ammette le amministrazioni pubbliche a sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e che è consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

DATO ATTO che il Comune di Curinga ha determinato la dotazione organica sulla base della precedente disciplina, in particolare delle leggi n. 266/2006 e n. 311/2004 nonché del relativo D.P.C.M. 15 febbraio 2006, e ritenuto di determinare la nuova dotazione organica in ragione degli obiettivi gestionali posti;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 05 in data 16.01.2014, recante ad oggetto: "Modifica del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed atto di indirizzo sul riassetto organizzativo dell'Ente";

DATO ATTO che il Comune di Curinga è parte dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa", per cui si pone la necessità di conformare la programmazione in materia di personale e di sviluppo occupazionale dei due Enti per le reciproche implicazioni che ne derivano;

RITENUTO opportuno fornire ai responsabili dei servizi, titolari di Posizione Organizzativa, indicazioni in ordine agli obiettivi individuati dalla direzione politica, affinché siano poi assunti gli atti gestionali che concretizzino i risultati attesi, con richiamo al mandato di programma del Sindaco.

RITENUTO necessario fornire le linee di indirizzo al Servizio competente, in ordine agli obiettivi di medio/lungo periodo che la direzione politica intende perseguire, con richiamo al mandato di programma del Sindaco, al fine di programmare il fabbisogno del personale e stabilire il piano occupazionale annuale;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- La L. n.125/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- La L. n.147/2013 (Legge di stabilità 2014);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

SENTITO il Segretario Comunale;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sono stati espressi i pareri previsti dall'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto atto di indirizzo;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **DI FORNIRE** ai responsabili dei Servizi le seguenti linee di indirizzo circa gli obiettivi di medio/lungo periodo da perseguire, sulla base delle quali impostare il programma triennale di fabbisogno del personale ed il piano occupazionale annuale, nelle more della predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014:
 - effettuazione della ricognizione dell'eventuale personale eccedente o in soprannumero ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo introdotto dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);
 - revisione organizzativa mirata al concetto di organizzazione snella, vale a dire con pochi livelli di coordinamento e processi gestiti all'interno dei gruppi, al fine di semplificare i processi di erogazione dei servizi, in particolare quelli rivolti all'utenza, eventualmente qualificando i livelli di responsabilità gestionale degli operatori, ove necessario;
 - costituzione delle risorse decentrate per il salario accessorio del personale in modo conforme alle norme contrattuali avendo cura, in sede di contrattazione integrativa per la loro destinazione, di perseguire obiettivi di valorizzazione delle professionalità e riconoscimento del miglioramento dei servizi anche in termini di potenziamento;
 - valorizzazione della procedura prevista dall'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001;
 - valutazioni in merito alle novità contenute nell'art. 4, comma 6 della L. n. 125/2013, di conversione del D.L. n. 101/2013;
 - valutazioni in merito all'esercizio associato di funzioni, sia nella forma convenzionale che in quella integrata dalla gestione centralizzata in capo all'Unione dei Comuni "Monte Contessa", della quale il Comune di Curinga è parte, tenuto conto della programmazione della stessa Unione in materia di personale, distinguendo tra personale "in prestito" all'Unione, personale trasferito – in base agli istituti previsti nell'ordinamento giuslavoristico pubblico, e personale assunto autonomamente dall'Unione medesima.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Ing. Domenico Maria PALLARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Paolo Lo Moro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **odierna**, all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00 e che, contestualmente, gli estremi dell'atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. L.vo n. 267/2000, con nota prot. n. **1163** - Curinga, li **11/03/2014**

Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, li **11/03/2014**

Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Lo Moro